SI PRENOTI
A DEBITO
(artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r.131/1986)

Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Milano
Sezione II civile

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori

Dott. Laura De Simone	Presidente
Dott. Maria Antonietta Ricci	Giudice
Dott. Lorenzo Lentini	Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale

R.G. 71/2026 Pre-Liquidazione

promosso su ricorso depositato in data 22 gennaio 2026

DA

PUBBLICO MINISTERO

RICORRENTE

NEI CONFRONTI DI

CARIBU S.R.L. [C.F. 09512890154], con sede in Milano, al Corso Monforte, n. 16, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante *pro tempore* Sig. Patrick Luca Nebiolo, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Michele Castellano e Gloria Visaggio

Debitore resistente

1. Inammissibilità della proposta di concordato preventivo

In data 30 luglio 2026 la debitrice CARIBU S.R.L. ha depositato, a seguito di domanda c.d. prenotativa o di accesso con riserva ex art. 44 CCII del 19 febbraio 2026, la proposta definitiva di concordato preventivo (in continuità indiretta), unitamente al piano.

Con decreto del 6 agosto 2026 questo Tribunale ha convocato alla ricorrente ai sensi dell'art. 47, c. 4, CC.II, rilevando l'omesso deposito dell'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità del piano, richiesta dall'art. 44, c. 1, lett. a), CC.II, nel termine assegnato dal Tribunale (come prorogato in corso di procedimento), e dando atto che tale carenza documentale *"preclude il superamento del vaglio di ritualità della proposta, che non risulta conforme alle previsioni di legge"*.

All'odierna udienza la ricorrente non ha insistito nella domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi, prestando adesione alla pendente domanda di apertura della liquidazione giudiziale del Pubblico Ministero.

Per i suesposti motivi va pertanto dichiarata l'inammissibilità della proposta definitiva di concordato preventivo depositata dalla ricorrente, unitamente al piano, in data 30.7.2026, potendosi provvedere con la presente sentenza, a definizione del procedimento unitario, sull'istanza di apertura della liquidazione giudiziale del pubblico ministero (tuttora pendente, in assenza di desistenza), cui peraltro si associa la debitrice.

2. I presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale e l'insolvenza.

Il Tribunale rileva che:

- con ricorso depositato in data 22 gennaio 2026 il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della odierna debitrice;
- all'udienza del 24 febbraio 2026, fissata ex art. 41 CC.II., ritualmente instaurato il contraddittorio, il Tribunale disponeva che l'esame dell'istanza avvenisse successivamente alla definizione del procedimento di regolazione della crisi introdotto dalla debitrice mediante ricorso, con riserva, depositato il precedente 19 febbraio;
- all'udienza odierna la debitrice ha prestato adesione alla tuttora pendente istanza del Pubblico Ministero;
- con il presente provvedimento viene dichiarata l'inammissibilità della proposta di accesso allo strumento di regolazione della crisi ed insolvenza ex art. 44 CCII.

Sussiste la legittimazione attiva del Pubblico Ministero, il quale, come è noto, può intervenire in tutti i procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza.

Ai sensi dell'art. 49 co. 5 CCII l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore a € 30.000,00: il solo debito scaduto verso l'Erario supera il milione di euro (precisamente euro 1.029.269,91).

L'entità di tale debito erariale è sufficiente a confermare l'assoggettabilità della ricorrente alla procedura di liquidazione giudiziale, come peraltro dalla stessa riconosciuto in sede di domanda di accesso con riserva ex art. 44, c. 1, CC.II.

Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, "*si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività…"* (vedi da ultimo Sez. 1 - , Ordinanza n. 7087 del 03/03/2022; Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 29913 del 20/11/2018; conforme da ultimo Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 30284 del 14/10/2022 secondo cui lo stato di insolvenza *"va desunto, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni, sicché i beni e i crediti che compongono il patrimonio sociale vanno considerati non solo per il loro valore contabile e di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione – di regola – dell'operatività dell'impresa"*); l'insolvenza consiste nell'accertata impotenza economico-finanziaria dell'impresa ad operare sul mercato, fronteggiando le obbligazioni secondo un criterio di "normalità", ben potendosi desumere sulla base di parametri ed indici concreti quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente al fallimento; la pesante situazione debitoria; inesistenza di liquidità; mancato adempimento di debiti anche di modesto importo ecc.

La debitrice si trova pertanto in stato di insolvenza, secondo quanto previsto dall'art. 121 CCII, come risulta desumibile in concreto:

dall'ammontare di debiti dichiarati dalla ricorrente, in sede di proposta di concordato, pari complessivamente a euro 7.530.032;

dalla consistente esposizione debitoria scaduta nei confronti dell'Erario;

dalle significative perdite registrate negli ultimi due esercizi sociali;

dalla integrale erosione del capitale alla chiusura dell'esercizio 2024, presentando la società a quella data un patrimonio netto negativo per quasi tre milioni di euro;

dalla impossibilità di addivenire a una soluzione alternativa della crisi e dell'insolvenza, stante l'inammissibilità della proposta di concordato per la mancata attestazione della fattibilità del piano di risanamento;

dalle procedure esecutive in corso e dalle numerose comunicazioni di revoca di affidamenti trasmesse dalle banche (doc. 14 memoria di costituzione);

da quanto riconosciuto, anche in via confessoria, nel ricorso ex art. 44 CCII e nella successiva domanda "piena" in ordine alla descrizione delle cause della crisi e del grave squilibrio finanziario dell'attività imprenditoriale, nonché dalla dichiarazione di adesione della debitrice all'istanza del P.M.

Alla luce di tali elementi univoci e concreti è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati e da altri "fatti esteriori" il sussistere uno stato di definitiva e irreversibile incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni: emerge infatti come l'impresa debitrice non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.

Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ex art. 49 CCII,

P.Q.M.

Letti gli artt. 44 e ss. CC.II.

DICHIARA INAMMISSIBILE la proposta definitiva di concordato preventivo depositata da CARIBU S.R.L., unitamente al piano, in data 30.7.2026, all'esito di domanda di accesso con riserva *ex* art. 44 CCII proposta il 19.2.2026;

MANDA alla Cancelleria l'estinzione del subprocedimento r.g 71-2/2026 P.U. nonché gli ulteriori adempimenti di rito.

Visti gli articoli 7, 38 e ss. CCII

P.Q.M.

1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di CARIBU S.R.L. [C.F. 09512890154], con sede legale in Milano, CORSO MONFORTE 16 MILANO, quale procedura principale di insolvenza ex art. 3, comma 1, Reg (UE) 848/2015;
2) NOMINA Giudice Delegato il dr. Lorenzo Lentini
3) NOMINA Curatore il dott. Marco Gentile, professionista in possesso dei requisiti ex art. 358 CCII;
4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a

norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;

5) FISSA per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo la data del **25.11.2026 ore 10.30**, innanzi al Giudice Delegato, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;

6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 codice della crisi;

7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 codice della crisi;

8) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
   a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
   b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
   c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
   d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
   e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

9) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 codice della crisi;

10) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 codice della crisi, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
11) ORDINA ai sensi dell'art. 49, comma 4, la comunicazione e la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 45 codice della crisi.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 10/09/2026.

Il Giudice estensore	Il Presidente
Dott. Lorenzo Lentini	*Dott. Laura De Simone*